



Giustizia Sportiva

DECISIONE N. 7/2016

Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 3196
06/06/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Sigg. ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Giuseppe MATANO – componente relatore

Avv. Vanessa CARANCINI – componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2016 per decidere in ordine al procedimento disciplinare Pos. 05/2016 nei confronti del tesserato GIUSEPPE PAGANO, per la violazione degli artt. 2, comma 2, e 5 del Regolamento di Giustizia FITET;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la mancata presenza dell'incolpato o di un suo difensore;

Udito l'intervento del Procuratore Federale Avv. Gerardo Di Ruocco e le conclusioni precisate;

PREMESSO

Che il Procuratore Federale, a seguito dell'arrivo presso la Segreteria Organi di Giustizia di una comunicazione a firma del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FITeT della Calabria, incardinava la posizione disciplinare 05/2016 avente ad oggetto i fatti accaduti in data 13 febbraio 2016 presso Polistena (RC) in occasione della gara di Campionato di serie D, Girone Sud tra le AASSDD TT Polistena e TT Cinquefrondi;

Che dall'allegato al Referto di gara è emerso che il tesserato Giuseppe Pagano, al termine del quarto incontro che lo contrapponeva all'atleta Domenico Gerace, trattenuto dai suoi compagni di squadra, inveiva contro un sostenitore del suo avversario utilizzando espressioni offensive e

ITTF • ETTU



volgari, gridando così forte da farsi sentire da tutti i presenti nell'impianto sportivo; impedendo, di fatto, lo svolgimento dell'incontro di serie C2 che si stava disputando contemporaneamente nella medesima struttura;

Che il Comitato Regionale FITeT della Calabria prendeva atto del contenuto di quanto dichiarato nell'allegato al referto di gara e, in occasione della riunione straordinaria tenutasi a Lamezia Terme il 26 febbraio 2016, sollecitava al riguardo l'intervento dei componenti organi di giustizia sportiva;

Che la Procura Federale in data 15.03.2016 dava corso all'attività istruttoria a carico del tesserato Giuseppe Pagano, atleta e presidente della ASD TT Cinquefrondi, ponendo in essere nei suoi confronti la comunicazione di contestazione di addebito ex art. 61.4 del Regolamento di Giustizia FITeT, comunicazione regolarmente recapitata all'interessato e rispetto alla quale lo stesso faceva pervenire in Federazione una memoria, recepita al protocollo 1615 il 21 marzo 2016;

Che il tesserato Giuseppe Pagano nello scritto difensivo confermava l'esistenza sul campo di gioco di un'atmosfera surriscaldata e non consona all'attività sportiva prevista dalla manifestazione, pur non sapendo giustificare il comportamento da lui stesso posto in essere, specificava, però, di escludere ogni seppur minimo tentativo di aggressione fisica nei confronti di qualsiasi persona presente nell'impianto;

Che in data 15 marzo 2016 la Procura Federale chiedeva chiarimenti anche al Giudice di Gara, tesserato Francesco Ferraro, il quale si limitava a confermare quanto già allegato al Referto del 13 febbraio;

Che il Procuratore Federale, in data 18 aprile 2016, a conclusione dell'attività di indagine, formulava la definitiva contestazione di addebito con invito ad esercitare il diritto di difesa;

Che da parte del tesserato Giuseppe Pagano non veniva fornito alcun riscontro alle contestazioni formulate dal Procuratore Federale al termine delle indagini, né tantomeno presentate memorie allo scrivente Tribunale Federale;

CONSTATATO

Che, come risulta dagli atti del fascicolo, il sig. Giuseppe Pagano tesserato FITeT, in occasione della gara di campionato di serie D, girone SUD, tra le AASSDD TT Polistena e TT Cinquefrondi, disputata il 13 febbraio 2016, ha posto in essere all'interno dell'impianto sportivo intemperanze nei confronti di un sostenitore del suo avversario;

RITENUTO

Che lo scrivente Collegio deve attenersi alle prove acquisite e prodotte dalle parti;

Che sono pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati all'incolpato, nonché l'applicazione della sanzione ex art. 11 comma 1, lettera c) del Regolamento di Giustizia, chiesta dal Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:

- Dispone a carico del tesserato GIUSEPPE PAGANO la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre (3).

MANDA

Alla Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 03 giugno 2016.

Il Presidente

Avv. Eraldo Liberati

Il componente relatore

Avv. Giuseppe Matano

Il componente

Avv. Vanessa Carancini